



# Diritto & Fisco



Oggi Consigli dell'ordine forense dal ministro Alfano. Modifiche alla disciplina in dirittura

## Compromesso sulla conciliazione Assistenza tecnica dell'avvocato per gli importi più elevati

DI GABRIELE VENTURA

**C**ompromesso in arrivo sulla conciliazione. Con l'obbligo di assistenza tecnica dell'avvocato per i procedimenti di importo superiore a 5-10 mila euro e l'eliminazione parziale dell'obbligatorietà della mediazione a seconda della materia della lite. Questa, secondo quanto risulta a *ItaliaOggi*, la proposta che i Consigli dell'ordine forense porteranno oggi sul tavolo del ministro della giustizia, Angelino Alfano. Una proposta sulla quale, però, vige il riserbo più assoluto da parte degli ordini coinvolti dal guardasigilli, che poche ore prima dell'incontro si riuniranno per arrivare a un punto di incontro. Ma un'ipotesi più che verosimile potrebbe essere proprio quella del «compromesso», dato che da un lato il ministro ha annunciato alla manifestazione delle Camere penali di voler riaprire il confronto sulla mediazione, dall'altro è difficile pensare che possa accettare tout court le proposte dell'avvocatura di sospensione e di restyling completo della normativa. Una «via di mezzo»

su cui però la categoria è destinata a spaccarsi ulteriormente. Così come Alfano, con il tavolo programmatico annunciato per oggi, ha messo il dito nella piaga delle divisioni interne all'avvocatura, escludendo dall'incontro il Consiglio nazionale forense, l'Organismo unitario dell'avvocatura e le associazioni rappresentative. Sempre secondo quanto risulta a *ItaliaOggi*, infatti, parteciperanno di certo all'incontro gli ordini di Milano, Roma, Palermo, Genova e l'Unione triveneta dei consigli dell'ordine degli avvocati.

### Gli ordini coinvolti

Come detto, gli ordini convocati in via Arenula non hanno voluto rendere nota la proposta di revisione della conciliazione obbligatoria, entrata in vigore il 21 marzo scorso, che porteranno sul tavolo di Alfano. «Con il ministro i dialoghi non sono mai cessati», afferma il presidente dell'Ordine di Roma, Antonio Conte, «e all'assemblea delle Camere penali ha espresso il desiderio di interloquire con gli ordini più rappresenta-

tivi, rendendosi conto che sono quelli che hanno il polso della situazione a livello territoriale». Secondo il presidente dell'Ordine di Palermo, Enrico Sanseverino, «è importante aprire nuovamente il dialogo con il ministro. Domani (oggi, ndr) verificheremo la disponibilità di tutti a trovare un punto di incontro tra le aspet-



Angelino Alfano

tative e le esigenze dell'avvocatura da un lato e della politica dall'altro». Sarà presente anche l'Unione triveneta. «Valutiamo molto positivamente questa iniziativa», dice il presidente, Antonio Francesco Rosa, «riguardo alla posizione critica dell'Oua, a mio parere l'interesse comune dell'avvocatura è arrivare a un chiarimento costruttivo su questa tematica superando qualsiasi conflitto». Unione Triveneta che rappresenterà, tra gli altri, l'Ordine degli avvocati di Venezia, tra i più duri contestatori della linea di

protesta avanzata dall'Oua. «La nostra posizione sarà rappresentata al ministro dall'Unione Triveneta», spiega il presidente, Daniele Grasso, «ma abbiamo in previsione anche di avviare contatti diretti

con via Arenula e i dirigenti per far pervenire le nostre indicazioni di supporto nella modifica della normativa».

### La denuncia dell'Oua

Dura, invece, la protesta dell'Oua contro il comportamento di Alfano, che ha escluso dal tavolo buona parte della categoria. Secondo il presidente, Maurizio de Tilla, che di compromesso non vuole neanche sentir parlare, è infatti «inaccettabile che il ministro non voglia riconoscere l'impegno e la protesta dell'avvocatura. Duecento mila avvocati hanno manifestato, con l'astensione dalle udienze e con due grandi incontri a Roma, la contrarietà alla mediaconciliazione obbligatoria». «In tutta Italia», attacca ancora de Tilla, «si registrano assemblee di avvocati che chiedono al ministro Alfano di abrogare la obbligatorietà della mediaconciliazione». Secondo l'Oua, insomma, l'iniziativa del guardasigilli «rischia di essere dettata dalla prossimità della tornata elettorale, piuttosto che dal merito dei problemi avanzati in questi mesi».

—©Riproduzione riservata—

### Manager indagato per bancarotta, brevetti aziendali sequestrabili

Sono sequestrabili all'azienda i brevetti di cui è titolare il manager indagato per bancarotta fraudolenta (per aver ceduto i diritti di sfruttamento), anche quando per le ricerche vengono utilizzate le risorse economiche della società. A questa conclusione è giunta la prima sezione penale della Corte di cassazione che, con la sentenza numero 18028 del 9 maggio 2011, ha confermato il sequestro preventivo dei brevetti di un'azienda il cui titolare, anche amministratore unico, era stato indagato nell'ambito di un'inchiesta per bancarotta fraudolenta. «Già l'art. già art. 26 della legge fallimentare, ha motivato il Collegio di legittimità, analogamente all'art. 64 del dlgs n. 30 del 2005, statuiva che «agli effetti degli articoli precedenti», ovvero sia delle disposizioni secondo cui i diritti derivanti dall'invenzione del lavoratore spettano al datore di lavoro (art. 23 comma 1, ora 64 comma 1 dlgs cit.) e il primo ha diritto a un equo premio se l'attività inventiva non costituisce oggetto del contratto o del rapporto di lavoro e non è dunque a tale scopo già retribuita (art. 24, comma 2, I.i., ora 6 comma 2 dlgs cit.), «si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel cui campo di attività l'invenzione rientra». È così istituita una presunzione di invenzione d'azienda per ogni sorta d'invenzione in costanza o prossimità del rapporto d'impiego, sia che inserisca all'esplicazione delle normali mansioni tecniche assegnate al dipendente sia che venga realizzata da soggetto legato da rapporto di servizio nell'esecuzione di un incarico speciale o in via complementare o sostitutiva rispetto alle sue ordinarie mansioni. Ma qui le cose sono andate diversamente. Il titolare dei brevetti era anche l'amministratore unico della piccola azienda che aveva finanziato le sue ricerche. Per questo la sottrazione del diritto di sfruttamento che spettavano all'azienda «rappresenta una distrazione di attività», ha affermato la Cassazione nell'ultima pagina delle motivazioni.

Debora Alberici

### Nelle procedure concorsuali compensi professionali contenuti

Nelle procedure concorsuali compensi professionali contenuti. Lo studio che assiste il curatore nel fallimento (in qualità di coadiutore) va liquidato non sulla base della tariffa professionale ma su quella giudiziale, come avviene per tutti gli altri periti. Lo afferma la Cassazione che, con una sentenza del 9 maggio 2011, ha respinto il ricorso di uno studio associato dei consulenti del lavoro, che aveva chiesto un compenso basato sulla tariffa professionale per le attività di coadiutore svolte in favore di un curatore fallimentare. In particolare la parcella gli era stata liquidata sulla base della tariffa professionale ma i consulenti chiedevano di più. Il Tribunale di Perugia aveva respinto l'istanza e la decisione ora è stata resa definitiva dalla seconda sezione civile della Suprema corte. Secondo lo studio i minimi tariffari, aventi carattere vincolante, ammontavano per le prestazioni svolte 36.313,73, euro somma che non si discosta molto sia dall'importo liquidato dall'ordine professionale, sia dalla nota presentata dai consulenti del lavoro. Una tesi, questa, che non ha incontrato il favore del Collegio di legittimità che ha respinto integralmente il gravame. Nel fallimento compenso limitato del professionista. Gli Ermellini hanno spiegato che il compenso dello studio professionale non avrebbe dovuto essere liquidato secondo la tariffa professionale perché il coadiutore, al pari degli altri ausiliari del curatore, ha diritto a una parcella ridotta perché basata sulla tariffa giudiziale. «Il coadiutore», si legge nel passaggio chiave della motivazione, «la cui figura è prevista dall'art.32, comma 2 della legge fall., integrando l'attività del curatore, partecipa della qualità di ausiliario (del giudice) che è propria di quest'ultimo, con la conseguenza che il suo compenso deve essere determinato in base alla tariffa giudiziale prevista per i periti e i consulenti tecnici, e non già a stregua della tariffa professionale, che presuppone un rapporto di lavoro autonomo tra il fallimento stesso e il professionista». Ora, dunque, lo studio associato non ha modo di recuperare una parcella intera per le attività svolte.

I testi delle sentenze sul sito [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)

Debora Alberici